

Obbligazione climatica e tutela dell'affidamento: una proposta (Tribunale Amministrativo di Parigi, 29 giugno 2023)

Marta Buffoni

Discussione - sottoposto a
Valutazione Scientifica

Cita come: Marta Buffoni, *Obbligazione climatica e tutela dell'affidamento: una proposta (Tribunale Amministrativo di Parigi, 29 giugno 2023)*, in *Trusts*, 2024, 72.

DOI: 10.35948/1590-5586/2024.482

© 2024 Servizi per il Trust srl - Tutti i diritti riservati

Tesi

La progressiva diffusione del contenzioso climatico strategico nel contesto europeo ed internazionale impone di indagare i possibili effetti di questo flusso giuridico nel sistema italiano.

Guardando alla questione attraverso il diritto dei trust e, in particolare, attraverso l'applicazione della *public trust doctrine* di derivazione americana, si può apprezzare la natura fiduciaria dell'obbligazione climatica gravante su Stati e imprese tenuti ad agire come trustee nella gestione delle risorse naturali affidate alla loro tutela dalle norme costituzionali.

Ciò consente di attrarre nella sfera contrattuale la responsabilità derivante dalla loro eventuale violazione. La prospettazione, in sede contenziosa, di questa ipotesi difensiva, accanto al più tradizionale inquadramento di responsabilità da illecito, può consentire una tutela effettiva e più agile di tutti i soggetti (cittadini, soci, *stakeholders*) che, a vario titolo, sono beneficiari della gestione di quelle risorse.

The author's view

The gradual spread of strategic climate litigation in the European and international context makes it necessary to investigate the possible effects of this legal stream in the Italian system.

Looking at the issue through the law of trusts and, in particular, through the application of the U.S.-derived public trust doctrine, we can appreciate the fiduciary nature of the climate obligation pending on States and corporations. It requires them to act as trustees in the management of the natural resources entrusted to their protection by our Constitution.

This allows the liability arising from any breach thereof to be drawn into the contractual sphere. The prospect, in litigation, of this defensive hypothesis, alongside the more traditional framing of tort liability, can allow an effective and more agile protection of all subjects (citizens, partners, stakeholders), who, in various capacities, are beneficiaries of the management of those resources.

Sommario: § 1. Premessa - § 2. Il contenzioso climatico come flusso giuridico. La vicenda francese - § 3. Il contesto italiano - § 4. Spunti per la metabolizzazione del flusso: l'obbligazione climatica come obbligazione fiduciaria - § 5. Conclusioni

§ 1. Premessa

La recente [pronuncia](#) con cui il Tribunale Amministrativo di Parigi ha condannato la Francia a riparare il danno ecologico per mancata protezione delle acque sotterranee dai rischi determinati dall'impiego di prodotti fitosanitari, offre l'occasione per cominciare ad indagare se e come il diritto dei trust possa trovare applicazione nell'ambito del contenzioso climatico interno.

Il flusso giuridico¹ nel quale la sentenza francese di innesta, mostra la netta tendenza delle corti europee² ad accordare tutela all'affidamento riposto dai cittadini nell'adempimento dell'obbligazione climatica gravante su Stati e imprese. Quanto all'Italia, l'attuale assenza di precedenti specifici e il diverso quadro normativo di partenza, – come si vedrà – portano a chiedersi se tale affidamento possa essere (meglio) tutelato attraverso il ricorso alle categorie proprie del diritto dei trust.

§ 2. Il contenzioso climatico come flusso giuridico. La vicenda francese

Prima di addentrarsi nel merito, non è fuori luogo ricordare che l'espressione “contenzioso climatico”³ rinvia alle vertenze il cui oggetto è connesso alle mutazioni del clima per l'incidenza delle attività umane sull'ambiente (cambiamento climatico antropogenico, non naturale). Lo scopo è far emergere la responsabilità degli Stati o delle imprese per inadempimento delle obbligazioni climatiche assunte a livello nazionale o internazionale e ottenere, così, l'adozione coattiva di politiche, legislative o industriali, conformi a tali impegni o, a seconda dei casi, il risarcimento dei danni lamentati. Da questo angolo di visuale tale contenzioso origina un flusso giuridico riconducibile al c.d. formante giurisprudenziale.⁴

Il fulcro di queste vertenze consiste, per lo più, nel determinare se sussiste, a carico dello Stato (o dell'impresa), un dovere di agire per combattere il cambiamento climatico e, in caso positivo, se le decisioni prese a tal fine rientrano nella discrezionalità politica dello Stato o gestionale dell'impresa, restando insindacabili, ovvero siano vincolate e pertanto giustiziabili.⁵ In ragione dell'obiettivo che si propongono, tali contenziosi sono anche detti “strategici”. A questo orientamento aderisce anche il Tribunale amministrativo di Parigi.

Nel 2022 cinque associazioni ambientali⁶ hanno chiesto al Tribunale Amministrativo di Parigi di – tra l'altro⁷ – condannare lo Stato francese⁸ a riparare il danno ecologico causato dalla mancata attuazione delle politiche di riduzione degli usi, dei rischi e degli effetti dei prodotti fitosanitari.

Le associazioni ricorrenti sostengono che i dati relativi alla misurazione dello stato chimico delle acque, resi pubblici nel 2019 e 2020 dal Ministero della transizione ecologica, rivelano che l'impiego di prodotti fitosanitari comporta una contaminazione

estesa, diffusa, cronica e duratura delle acque e del suolo. Ciò determina la diminuzione della biodiversità, della biomassa e dell'entomofauna, con particolare riguardo agli insetti impollinatori, come le api selvatiche e domestiche.

Tale stato di cose ha effetti diretti anche sull'uomo per almeno due ragioni. Da un lato per l'esposizione dei lavoratori professionali (ad esempio i lavoratori agricoli) a sostanze chimiche cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione. Dall'altro perché il declino degli insetti impollinatori, influenzando negativamente la riproduzione delle piante, impatta sulla catena alimentare e, quindi, costituisce una minaccia per il benessere umano, come rilevato anche dalla Commissione Europea nella comunicazione del 24 gennaio 2023 relativa al patto a favore degli impollinatori. A supporto della tesi producono diversi studi scientifici e rapporti di autorità europee e nazionali.⁹

In base a questo quadro fattuale, le associazioni affermano che lo Stato ha disatteso gli obiettivi prefissati da piani nazionali¹⁰ in termini di riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e che, inoltre, è inadempiente all'obbligo di proteggere le acque sotterranee e superficiali dagli effetti di tali prodotti e all'obbligo di migliorarne lo stato chimico, come previsto dagli artt. [L. 211-1 del codice dell'ambiente](#) e [L. 253-7 del codice della pesca rurale e marittima](#).

Sussiste, pertanto, la responsabilità dello Stato perché il danno ecologico, come sopra descritto, non avrebbe raggiunto la portata attualmente rilevata senza il mancato rispetto di tali obblighi.

La sentenza non fa menzione delle difese degli enti convenuti al riguardo, né in termini di effettiva prospettazione, né in termini di contenuto. Sicché dal provvedimento non è dato evincere se ed in che modo lo Stato abbia confutato le tesi delle ricorrenti in relazione a questa specifica questione.

Il Tribunale ha accolto la domanda ritenendola ammissibile in rito - con riguardo alla legittimazione attiva delle associazioni proponenti - e fondata nel merito, essendo raggiunta la prova del nesso causale tra condotte omissive contestate e danno.

Quanto all'ammissibilità dell'azione, il Tribunale ha sottolineato che le associazioni ricorrenti sono legittimate a proporre ricorso, dinanzi al giudice amministrativo, per ottenere un'ingiunzione a riparare il danno ecologico e ad ottenere il risarcimento in ragione del loro scopo statutario che, appunto, prevede la tutela della natura e la difesa dell'ambiente. A supporto di questa motivazione richiama, riportandone per esteso il testo, l'[art. 124.6 Code civil](#) secondo cui "Chiunque è responsabile del danno ecologico è tenuto a ripararlo"; [art. 124.7](#) dello stesso codice, che definisce il danno ecologico come danno relativo agli elementi o alle funzioni degli ecosistemi o ai benefici collettivi che l'uomo trae dall'ambiente; [art. 124.8](#) di questo codice secondo cui: "L'azione di risarcimento del danno ecologico è aperta a qualsiasi persona legittimata e interessata ad agire, come lo Stato, l'Ufficio francese per la biodiversità, gli enti locali e le loro

associazioni il cui territorio è interessato, nonché gli enti pubblici e le associazioni abilitati o costituiti da almeno cinque anni alla data di introduzione del procedimento che abbiano per oggetto la tutela della natura e la difesa dell'ambiente.” e, infine, l'[art. L. 142-1 del codice dell'ambiente](#) che prevede: “Ogni associazione il cui oggetto è la protezione della natura e dell'ambiente può avviare un procedimento dinanzi ai tribunali amministrativi per qualsiasi reclamo ad essa relativo.”.

Quanto alla fondatezza della domanda, il Tribunale afferma che, nonostante il declino della biodiversità sia multicausale, il danno ecologico non avrebbe raggiunto la portata attualmente registrata senza il mancato rispetto, da parte dello Stato, degli obiettivi prefissati dai piani nazionali. Tale danno era, dunque, parzialmente evitabile. Afferma, inoltre, che i rapporti di indagine prodotti dalle associazioni ricorrenti attestano, in via scientifica, la sussistenza di un nesso causale diretto e certo tra la presenza di fitofarmaci nelle acque sotterranee e la condotta statale di mancato intervento finalizzato alla loro riduzione.

Limitatamente a questi profili, accoglie la domanda e ordina al Primo Ministro e ai ministri competenti di adottare, entro il 30 giugno 2024, tutte le misure utili atte a riparare il danno ecologico e a prevenirne il peggioramento, ripristinando la coerenza del tasso di riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari con la traiettoria prevista dai piani nazionali e adottando tutte le misure utili al ripristino e alla protezione delle acque sotterranee dagli impatti dei prodotti fitosanitari. Inoltre, condanna lo Stato al pagamento della somma di un euro a ciascuna delle associazioni ricorrenti a titolo di risarcimento del loro danno morale.

Come si vede, nel contesto francese e nel prisma del diritto amministrativo, sono le disposizioni del codice civile relative al risarcimento del danno ecologico e i principi di diritto ambientale che consentono di dichiarare l'inadempimento statale all'obbligazione climatica.

§ 3. Il contesto italiano

Nel contesto italiano, invece, l'iniziativa giudiziale per il risarcimento del danno ambientale è, come noto, riservata al Ministero dell'Ambiente.¹¹ Neppure vi sono, all'interno del Codice civile, norme che specificamente disciplinano la questione.

Il mancato rispetto dell'obbligazione climatica, dunque, è generalmente inquadrato¹² come ipotesi di responsabilità extracontrattuale discendente dalla violazione del principio del *neminem ledere* per mancata adozione, da parte dello Stato o dell'impresa, delle misure necessarie ad affrontare un pericolo noto sulla base delle conoscenze scientifiche acquisite in un dato momento.

In questo senso, ad esempio, sono state formulate le difese nella causa promossa nel 2021 dall'associazione A Sud (e altri) contro lo Stato italiano per violazione dei diritti

fondamentali determinata dall'inazione nella lotta al cambiamento climatico antropico. Attualmente pende avanti il Tribunale di Roma in fase decisoria.¹³

La stessa impostazione si trova anche nella causa avviata nel maggio 2023 dall'associazione Greenpeace (e altri) contro Eni, per violazione dei diritti fondamentali determinata dal mancato adeguamento della strategia aziendale di riduzione delle emissioni climalteranti agli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Oltre a Eni sono convenuti anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze Italiano e Cassa Depositi e Prestiti perché, quali soci detentori di una partecipazione rilevante in Eni, avrebbero omesso di esercitare il controllo sulla società partecipata influenzando il voto assembleare sulla strategia aziendale di lotta al cambiamento climatico e, pertanto, sarebbero responsabili in solido con la società per i danni derivanti.¹⁴

§ 4. Spunti per la metabolizzazione del flusso: l'obbligazione climatica come obbligazione fiduciaria

L'applicazione del diritto dei trust a questa tematica consente di disegnare un approccio alternativo a quello tradizionale. L'idea non è nuova, ma si rifà alla *Public Trust Doctrine* (PTD),¹⁵ affermatasi negli Stati Uniti a partire dagli anni '70 del XX secolo. Nondimeno potrebbe risultare innovativa la sua applicazione al contenzioso climatico italiano, prima, ed europeo in prospettiva.

La PTD afferma che la gestione delle risorse naturali, in ragione della loro vocazione a soddisfare un interesse diffuso, deve essere affidata agli Stati al fine di garantirne la sostenibilità, cioè l'uso responsabile anche nell'interesse delle generazioni future. Da questo angolo visuale, gli Stati sono chiamati ad operare come trustee a gestire, cioè, i beni conferiti in trust nell'interesse dei cittadini, attuali e futuri, che assumono, quindi, il ruolo di beneficiari.

Si potrebbe obiettare che la PTD non è applicabile in quanto sconosciuta agli ordinamenti di *civil-law*, tra cui quello italiano. Questo approccio trascurerebbe di considerare, però, che il flusso giuridico prodotto da questa dottrina ha già generato, in Italia, almeno due momenti di metabolizzazione.

In prima battuta, la proposta di legge delega per la riforma degli articoli del Codice civile sul diritto di proprietà elaborata dalla Commissione Rodotà tra il giugno 2007 e il febbraio 2008. Questa proposta, (allo stato inattuata, ma non respinta) definisce "beni comuni" le "cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona". Essi "si apprezzano per il loro valore d'uso e non per quello di scambio" anche nell'interesse delle generazioni future.

A questa categoria le risorse naturali sono riconducibili a pieno titolo.¹⁶ Sul punto non vi sono dubbi, dal momento che la Corte di cassazione ha già avuto modo di chiarire – più

di dieci anni fa, ormai – che devono ritenersi “comuni” quei beni che, “indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore, per loro intrinseca natura o finalizzazione, risultino, sulla base di una compiuta interpretazione dell’intero sistema normativo, funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività e che – per tale loro destinazione, appunto, alla realizzazione dello Stato sociale –, prescind[ono] dal titolo di proprietà, risultando così recessivo l’aspetto demaniale a fronte di quello della funzionalità del bene rispetto ad interessi della collettività”.¹⁷

In seconda battuta, la L. 11 febbraio 2022, n. 1 di riforma costituzionale che, come noto, ha modificato il testo degli artt. 9 e 41 della Carta costituzionale.

Il nuovo art. 9 prevede che la Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Allo stesso modo il nuovo art. 41 dispone che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi “in modo da recare danno” alla salute e all’ambiente e, quindi, trovi nella tutela ambientale il limite naturale del suo estrinsecarsi.

Il testo riformato di queste norme è, dunque, apertamente ispirato alla PTD. Per questa via, apre alla prospettiva di una sua applicazione concreta nell’ordinamento interno proprio ai fini dell’attuazione dei precetti costituzionali. Da un lato perché, individuando nello Stato (nella Repubblica) il soggetto incaricato della tutela di un bene anziché un erogatore di servizi, riconosce e fonda il “conferimento in trust” dei beni vincolati alla realizzazione degli interessi della collettività che divengono, così, componente costitutiva della gestione (*resources held in trust*). Dall’altro perché fissa un obbligo di *facere*, pubblico e privato, avente un contenuto principale di protezione (funzionale, cioè, alla conservazione, alla cura, all’uso sostenibile dei beni conferiti in ossequio, solo per citarne alcuni, al principio di precauzione, al principio di non arrecare un danno significativo (DNSH -DoNoSignificantHarm) - e un contenuto accessorio di prestazione per il caso in cui, ad esempio, la conoscenza scientifica abbia raggiunto un livello necessario ad imporre al gestore una condotta specifica.

Intesi nella logica del diritto dei trust, i doveri posti a carico della parte pubblica (o imprenditoriale) ai fini dell’attuazione del rapporto con il cittadino (ovvero con i soci o con gli *stakeholders*, nel caso dell’impresa), portano ad una lettura dell’[art. 1175 cod. civ.](#) che viene a ricomprendere i doveri tipici del trustee tra cui, solo per citarne alcuni, il dovere di agire in buona fede (*duty of good faith*) facendosi carico anche degli eventuali effetti negativi che potrebbero verificarsi nella sfera giuridica dei beneficiari; il dovere di agire nell’interesse esclusivo dei beneficiari (*duty of loyalty*) da ritenere preminente anche in caso di conflitto e, quindi, senza trarre alcun vantaggio dalla gestione; il dovere di rendere conto della propria attività (*duty to account*).

Questi fattori, unitamente alla preminenza¹⁸ della posizione rivestita dallo Stato (o dall'impresa) nel rapporto coi cittadini¹⁹ (o con soci e *stakeholders*, nel caso dell'impresa), generano in costoro una situazione di affidamento nei confronti del gestore. Ciò converte in chiave contrattuale il principio del *neminem ledere* e rende la violazione di tale affidamento non solo giustiziabile, ma anche tutelabile come ipotesi di responsabilità contrattuale.

A questo riguardo non pare fuori luogo ricordare che la mancanza di contratto, non riverbera sulla natura della responsabilità. L'aggettivo «contrattuale», infatti, si riferisce ad ogni ipotesi di responsabilità per violazione di un rapporto obbligatorio preesistente (in specie fondato sulla Carta costituzionale). È «contrattuale» tanto la responsabilità da inadempimento di un obbligo nascente da un accordo tra le parti, quanto la violazione di un obbligo che trova fonte un fatto ritenuto idoneo dall'ordinamento giuridico (ex [art. 1173 cod. civ.](#) nella parte in cui si riferisce alle *variae causarum figurae*) e qui rappresentato dall'affidamento del cittadino.

D'altro canto, la natura fiduciaria dell'obbligazione climatica sembra avvalorata anche da fonti che, pur prive di riflessi giuridici diretti, non possono, a mio avviso, essere trascurate dalla comunità scientifica impegnata nello studio della questione climatica. Il riferimento va, in particolare, alla recente esortazione apostolica *Laudate Deum*, diffusa dalla Santa Sede.

Il documento, rinviando a studi scientifici richiamati nell'ampia bibliografia, “parla la stessa lingua” degli studiosi cui si rivolge, allo scopo – se non si prende abbaglio – di sviluppare una responsabilità prospettica e proattiva che richiede di porre in essere azioni di cura e di protezione.²⁰ Una “nuova grammatica della responsabilità”²¹ sovrapponibile a quella prospettata dalla PTD.

Il testo è ricco di rinvii in questo senso. In particolare, nell'affermazione “il mondo che ci circonda non è un oggetto di sfruttamento, di uso sfrenato, di ambizione illimitata” (par. 25) è possibile rinvenire l'individuazione dell'obbligo di protezione delle risorse naturali nei termini di cui si è parlato. La necessità, già menzionata, di favorire gli accordi multilaterali tra gli Stati, individua in essi i diretti destinatari di quell'obbligo. L'affermazione “Non ci viene chiesto nulla di più che una certa responsabilità per l'eredità che lasceremo dietro di noi dopo il nostro passaggio in questo mondo” (par. 18), fa eco alla tutela dell'interesse delle generazioni future espressamente tutelato dalla nostra Carta costituzionale.

§ 5. Conclusioni

In conclusione, l'attrazione dell'obbligazione climatica nell'area del contratto attraverso il diritto dei trust, non solo sfrutta appieno la potenzialità delle norme interne – al momento, forse, sottostimata o per nulla considerata –, ma può contribuire a rendere più

efficace la tutela di chi è esposto all'inerzia o inefficacia delle politiche (istituzionali e industriali) di lotta al cambiamento climatico. Si pensi, ad esempio, all'alleggerimento dell'onere della prova in sede processuale (il danneggiato è esentato dal dimostrare l'elemento soggettivo di dolo o colpa; deve solo allegare l'inadempimento avversario, essendo rimesso allo Stato/impresa dimostrare il proprio adempimento) e al più favorevole regime di prescrizione (dieci anni per l'inadempimento, cinque per l'illecito) in sede sostanziale.

La sua prospettazione in sede di difensiva - quanto meno in affiancamento a quella tradizionale di illecito - e il suo accoglimento in sentenza ben potrebbe concorrere alla metabolizzazione in Italia del flusso generato dal contenzioso climatico in senso conforme alla giurisprudenza delle altre corti europee.²²

Inoltre - laddove ricercato - si avrebbe un effetto avanguardista rispetto - anche - alla giurisprudenza americana che, spesso, ha reso pronunce di rigetto in rito, in ragione della natura politica della questione e conseguente riserva del potere legislativo.²³

Certo, è necessario uno sforzo di elaborazione soprattutto giurisprudenziale che non si può dare per scontato, ma che, a mio avviso, è necessario - se non doveroso - stimolare in una fase critica dell'emergenza climatica come quella che ci troviamo ad attraversare e che richiede di rendere giuridico il precetto della coscienza collettiva. "E tutto questo viene proiettato nella dimensione della cittadinanza, per il rapporto che si istituisce tra le persone, i loro bisogni, i beni che possono soddisfarli, così modificando la configurazione stessa dei diritti definiti appunto di cittadinanza, e delle modalità del loro esercizio."²⁴

I tempi sono (più che) maturi, insomma, per un *public trust thinking* (PTT).

Note

1. Sulla teoria dei flussi giuridici si veda: M. Lupoi, *Sistemi giuridici comparati. Traccia di un corso*, Napoli, 2001; Id., *La metabolizzazione del trust*, in *Corriere giur.*, 2017, 6; Id., *Si fa presto a dire trust*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 2; Id., *I trust, I flussi giuridici e le fonti di produzione del diritto*, in *Foro it.*, 2018, 10. Si veda anche A. Watson, *Legal Transplants. An Approach to Comparative Law*, 1974; trad. it. J. Morley e L. Leonardo, *Il trapianto di norme giuridiche. Un "approccio" al diritto comparato*, Napoli, 1984; R. Sacco, *Circolazione e mutazione dei modelli giuridici*, in *Dig., Disc. Priv., Sez. Civ.*, II, Torino, 1988; U. Mattei, *Efficiency in Legal Transplants An Essay in Comparative Law and Economics*, in *Int'l Rev. L. & Ec.*, 1994, 3; E. Grande, *Imitazione e diritto: ipotesi sulla circolazione dei modelli*, Torino, 2002.

2. Si veda ad esempio Corte distrettuale de L'Aia (Rechtbank Den Haag), *Urgenda v State of the Netherlands*, 24 Giugno 2015 confermata in appello; Supreme Ct. Irland, 31 luglio 2020, n. 205/19, *Friends of the Irish Environment v. the Government of Irlanda*; Tribunal Administratif Paris, 3 febbraio 2021 e 14 ottobre 2021, *Affaire du siècle*.

3. Sulla nozione di contenzioso climatico v. J. Setzer, M. Bangalore, *Regulating climate change in the courts*, in A. Averchenkova, S. Fankhauser, M. Nachmany (a cura di), *Trends in Climate Change Legislation*, Cheltenham, 2017, 177; M. Burger, J.M. Gundlach, *The Status of Climate Change Litigation: A Global Review*, Nairobi, 2017; S. Baldin, *Towards the judicial recognition of the right to live in a stable climate system in the European legal space?*, in *DPCE online*, 2020, 1424; M. Carducci, *La ricerca dei caratteri differenziali della “giustizia climatica”*, in *DPCE online*, 2020, 1357; S. Valaguzza, V. G. Schinaia, *Le “Climate litigations”. La nuova lotta per il Pianeta si fa nelle aule dei tribunali*, in *Avvenire*, 16 febbraio 2021;
4. S. Baldin - P. Viola, *L’obbligazione climatica nelle aule giudiziarie. Teorie ed elementi determinanti di giustizia climatica*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2021, 597; S. Bagni, *La costruzione di un nuovo “eco-sistema giuridico” attraverso i formanti giudiziale e forense*, in *DPCE online*, 2021 nr. spec., 1027; I. Bruno, *Emergenza climatica e “forza biofisica” dei precedenti giudiziari di condanna degli Stati*, <https://www.lacostituzione.info/index.php/2023/03/13/emergenza-climatica-e-forza-biofisica-dei-precedenti-giudiziali-di-condanna-degli-stati/>.
5. Sull’inquadramento della questione v., ad esempio, R. Fornasari, *Comandare allo Stato di agire: climate change e responsabilità civile del potere pubblico*, in *Persona e Mercato*, 2022, 3 e ulteriore bibliografia ivi richiamata. Con riguardo agli obblighi fiduciari degli amministratori societari nel contesto dei fattori ESG, sia consentito il rinvio a M. Buffoni, *Derivative claim e finalità ESG (ClientEarth v Shell Plc, 12 maggio 2023)*, in questa *Rivista*, 2023, [1068](#).
6. Le associazioni promotrici sono: Notre Affaire à Tous, Pollinis, *Biodiversité sous nos pieds*, l’Association nationale pour la protection des eaux et rivières Truite-Ombre-Saumon (ANPER-TOS) et l’Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS).
7. L’esame del provvedimento è circoscritto alla questione accolta (parr. da 17 a 21 della sentenza sulla sussistenza del danno ecologico; parr. da 39 a 43 sull’inadempimento all’obbligo di protezione delle acque sotterranee; parr. da 46 a 51 sui danni risarcibili).
8. La chiamata in giudizio ha interessato il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, il Ministero della Trasformazione e della Funzione Pubblica, il Ministero dell’Interno e dei Territori d’Oltremare. Il sindacato professionale delle imprese che svolgono attività di ricerca, sviluppo, produzione e vendita di prodotti fitofarmaceutici ha svolto intervento volontario a sostegno degli enti pubblici. L’intervento è stato ritenuto ammissibile.
9. Rapporto dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), che pubblica ogni anno una “lista rossa” delle specie animali a rischio di estinzione; rapporto dell’Istituto nazionale di ricerca per l’agricoltura, l’alimentazione e l’ambiente (INRAE) e dell’Istituto francese di ricerca per lo sfruttamento del mare (IFREMER); relazione informativa parlamentare sull’uso dei prodotti fitosanitari del 4 aprile 2018; rapporto 2021 OPECST (Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques); rapporti dell’Agenzia per l’acqua nell’ambito del piano generale di sviluppo e gestione delle acque (SDAGE).
10. Vengono richiamati, in particolare, i piani Ecophyto 2018, che prevede una riduzione del 50% nell’uso di prodotti fitosanitari in dieci anni; il piano Ecophyto II, modificato nel 2018 dal piano Ecophyto II+ che prevede dapprima una riduzione del 25% entro il 2020 basata sulla generalizzazione e ottimizzazione dei sistemi produttivi economici ed efficienti attualmente disponibili e, successivamente, una riduzione di un ulteriore 25% entro il 2025.
11. [Art. 311](#), D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente).
12. Sulle criticità di inquadramento della questione si veda, ad esempio, M.A. Loth, *Too big to trial? Lessons from the Urgenda case*, in *Unif. Law Rev.*, 2018.
13. V., tra gli altri, G. Campeggio, *La causa “Giudizio Universale” e il problema della verità*, in *Diritti Comparati*, <https://www.diritticomparati.it/la-causa-giudizio-universale-e-il-problema-della-verita/>
14. <https://climatecasechart.com/non-us-case/greenpeace-italy-et-al-v-eni-spa-the-italian-ministry-of-economy-and-finance-and-cassa-depositi-e-prestiti-spa/>. Secondo notizie di stampa, <https://altreconomia.it/eni-chiede-un-maxi-risarcimento-a-recommon-e-greenpeace-ricatto-per->

[metterci-a-tacere/](#) Eni avrebbe, a sua volta, denunciato i promotori per diffamazione a mezzo stampa e sarebbe in corso il tentativo di mediazione.

15. La Public Trust Doctrine (PTD) è stata inaugurata negli Stati Uniti negli anni '70 a partire dal pensiero di Josef Sax. Vd. J. Sax, *The Public Trust Doctrine in Natural Resource Law: Effective Judicial Intervention*, in *Mich. L. Rev.*, 68(3), 1970, 471.

16. Per ulteriori approfondimenti v. ad esempio, U. Mattei, E. Reviglio, S. Rodotà (a cura di), *Invertire la rotta: idee per una riforma della proprietà pubblica*, Bologna, 2007; P. Maddalena, *I beni comuni nel Codice Civile, nella tradizione romanistica e nella Costituzione della Repubblica Italiana*, in www.federalismi.it, ottobre, 2011; Id., *I beni comuni nel diritto romano: quale valida idea per gli studiosi odierni*, in www.federalismi.it, luglio, 2012; S. Settis, *Cittadini per il bene comune*, Torino, 2012.

17. Cass. civ., sez. un., sent., [14 febbraio 2011, n. 3665](#).

18. Sulla preminenza quale circostanza idonea a generare affidamento v. M. Lupoi (a cura di), *Le situazioni affidanti*, Torino, 2006. Il connotato fiduciario, infatti, va ben oltre i confini del negozio, arrivando ad impattare su tutti i rapporti, pubblici o privati, caratterizzati da una disequaglianza (strutturale, funzionale, politica, sociale, informativa etc.) tra le parti. L'individuazione e la presa d'atto di questa complessità consentono un salto conoscitivo e l'approdo alla nozione di "situazioni affidanti".

19. Sulla extraterritorialità della tutela si rinvia a C. Gentile, *Climate litigation ed extraterritorialità dei diritti*, in *Federalismi.it*, 2023, 5.

20. G. Gorgoni, *La responsabilità come progetto. Primi elementi per un'analisi giuridica di responsabilità prospettica*, in *Diritto e società*, 2009, 259.

21. L'espressione è di J. L. Genard, *La grammaire de la responsabilité*, Parigi, 1999.

22. V. nota 2.

23. Per una carrellata dei precedenti americani e non solo, si veda S. Fanetti, *La public trust doctrine: dalle origini alle climate change litigation*, in *The Cardoso Electronic Bulletin*, 2022, vol. 28.

24. Così S. Rodotà, *Beni comuni: una strategia globale contro lo human divide*, in M. R. Marella (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona, 2012.

Marta Buffoni (1981), ha studiato Giurisprudenza nell'Università di Pavia conseguendo la laurea *magna cum laude*. È avvocato dal 2009 e opera presso lo Studio che ha fondato, con sedi a Novara e Savona. Nel 2021 ha conseguito l'abilitazione per il patrocinio avanti la Corte di cassazione.

È autrice di pubblicazioni scientifiche e divulgative sulle tematiche del diritto civile, bancario e finanziario.

info@martabuffoni.net